

Ordinanza concernente la guerra elettronica (OGEL)

Modifica del 2 luglio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 ottobre 2003¹ concernente la guerra elettronica è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei loro compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:

- a. il Servizio informazioni strategico;
- b. il Servizio di analisi e prevenzione;
- c. il Servizio informazioni militare.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

2 luglio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 510.292

